Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 8 del 10 gennaio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 gennaio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 6

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica.

S O M M A R I O

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2007.

Approvazione del modello per la comunicazione, da parte delle strutture sanitarie private, dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, in attuazione dell'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Definizione dei termini e delle modalità tecniche di trasmissione telematica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. *Soggetti obbligati alla comunicazione.*

1.1. Le strutture sanitarie private effettuano annualmente la comunicazione dell'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

1.2. Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica.

1.3. Per attività medica e paramedica s'intende quella di diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute.

2. *Dati oggetto della comunicazione.*

2.1. Le strutture sanitarie private individuate al punto 1.1 attraverso il modello di comunicazione, di cui al successivo punto 3, trasmettono all'Agenzia delle entrate, oltre ai dati identificativi delle stesse:

il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;

l'importo dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.

3. *Approvazione del modello di comunicazione.*

3.1. Ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è approvato, con le relative istruzioni, il modello denominato «SSP» per la comunicazione telematica dei dati di cui al punto 2.1 secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato *A*.

4. *Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa.*

4.1. Il modello di cui al punto 3 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *B*.

4.2. Il medesimo modello può altresì essere prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *B* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. Il modello di cui al punto 3 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

4.4. È autorizzata la stampa del modello di cui al punto 3 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato *B*. A tal fine il modello è reso disponibile nei siti di cui al punto 4.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici idonei a consentirne la riproduzione.

5. *Termini per la trasmissione della comunicazione.*

5.1. I soggetti obbligati di cui al punto 1 devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2008, la comunicazione di cui al punto 3 riferita al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

5.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'anno 2007, i soggetti obbligati devono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.

5.3. In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro il termine di cui al punto 5.1.

6. *Modalità di trasmissione della comunicazione.*

6.1. I soggetti obbligati utilizzano, per la trasmissione della comunicazione dei dati, il servizio telematico Entratel o il servizio telematico Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successive modificazioni, ovvero possono avvalersi anche degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

6.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «COSSP», previa verifica della congruenza dei predetti dati con quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'allegato *A*. Il prodotto di gestione e il software di controllo saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

6.3. Qualora il soggetto obbligato si avvalga di un intermediario, quest'ultimo è tenuto a rilasciare all'interessato un esemplare cartaceo del modello di comunicazione, conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento, debitamente sottoscritto, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

7. *Ricevute di conferma ricezione dati.*

7.1. La comunicazione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle entrate del file contenente i dati della comunicazione, salvo i casi previsti al punto 7.4.

7.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio telematico Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio telematico Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico *ter* al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

7.3. Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio telematico Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline).

7.4. La ricevuta di cui al punto 7.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi, qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6.2;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

7.5. Le circostanze elencate al punto 7.4 sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

7.6. Si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di cui al punto 5 ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i predetti cinque giorni.

8. *Trattamento dei dati.*

8.1. I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

8.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo i principi di necessità e di proporzionalità stabiliti dalla predetta normativa, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.

8.3. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente ai soggetti che svolgono le attività relative al procedimento di controllo fiscale, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

9. *Sicurezza dei dati.*

9.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2.1, è garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo che garantisce la cifratura dell'archivio da trasmettere.

9.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

Motivazioni.

Sulla base delle disposizioni normative contenute nell'art. 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° marzo 2007, le strutture sanitarie private, in qualsiasi forma organizzate, sono tenute ad assolvere gli adempimenti previsti dai commi dal 38 al 41 del citato art. 1, avendo le disposizioni immediato valore precettivo.

Gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private previsti dalla legge, in particolare, riguardano:

la riscossione accentrata, in nome e per conto dei professionisti, dei compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni di lavoro autonomo mediche e paramediche, di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, effettuate nei loro confronti nell'ambito delle stesse strutture sanitarie private in locali concessi in uso;

la registrazione dei compensi riscossi, consistente nell'annotazione, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, della data di pagamento e degli estremi della fattura emessa dal professionista, delle generalità e del codice fiscale del destinatario del compenso, dell'ammontare del corrispettivo riscosso, della modalità di pagamento;

il riversamento a ciascun percipiente medico o paramedico degli importi riscossi, in caso di pagamento in contante, nonché la consegna dei documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante stesso;

l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico in ciascun anno solare.

Con il provvedimento, in particolare, è approvato il modello per la comunicazione dei dati da parte dei soggetti obbligati e sono disciplinati i termini e le modalità tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilità dei predetti modelli, resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, nonché viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Conformemente a quanto previsto dal legislatore, stabilisce inoltre che per il primo anno di applicazione la comunicazione dei dati, che le strutture sanitarie private sono tenute ad effettuare entro il 30 aprile 2008, riguarda i compensi riscossi nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 38 a 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006;

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 7 settembre 1998;

decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

Mod. SSP

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (MOD. SSP)

Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	***Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.***
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Agenzia delle entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì , essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo.
Modalità del trattamento	La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agenzia delle entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'economia e delle finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle entrate, Via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 – Roma.
Consenso	Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. ***La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.***

Mod. SSP

CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

ANNO

TIPO DI COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata)

Comunicazione Sostitutiva

Numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale Partita IVA

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Persone Fisiche

Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle Persone Fisiche

Denominazione

DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE

Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica

Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Numero dei percipienti contenuti nella comunicazione Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione

Data dell'impegno giorno mese anno **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (MOD. SSP)

Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Premessa

I commi da 38 a 42 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), hanno introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che da luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.
In particolare, il comma 38 prevede che *"La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:*
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura".
Strumentale alla procedura introdotta è l'obbligo da parte delle strutture sanitarie private di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate *"l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente".*

Nell'ipotesi di omessa trasmissione telematica dei compensi incassati in nome e per conto dei professionisti ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri è applicabile la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro prevista dall'articolo 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per la violazione degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria.

Soggetti obbligati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dalle *"strutture sanitarie private"* che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti ovvero concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche. Per strutture sanitarie private s'intendono le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

Ai sensi del comma 39 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

I soggetti obbligati trasmettono all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile di ciascun anno la comunicazione dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora il termine sopra indicato cada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Nel primo anno di applicazione della norma, i soggetti obbligati trasmettono all'Agenzia delle entrate i compensi complessivamente riscossi dal 1° marzo al 31 dicembre 2007.

In caso di errori od omissioni è possibile annullare la comunicazione precedentemente inviata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini indicati in precedenza.

I soggetti obbligati all'invio della comunicazione utilizzano per la trasmissione il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti fissati per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Pertanto, i soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione, si avvalgono:

- del servizio telematico Entratel qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet (Fisconline) qualora siano obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ma debbano trasmettere per via telematica le altre dichiarazioni previste dal d.P.R n. 322 del 1998.

In tal caso, la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

In alternativa, la trasmissione della comunicazione può avvenire anche attraverso gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni.

Secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata della trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al soggetto obbligato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al soggetto obbligato, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento, che costituisce prova per il soggetto obbligato di avvenuta presentazione della comunicazione e che dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione – Mod. SSP – ed alla restante documentazione.

La trasmissione dei dati si considera compiuta qualora l'Agenzia delle entrate abbia ricevuto il file contenente i dati inviati.

L'Agenzia delle entrate fornisce prova di avvenuta ricezione dei dati attraverso l'inoltro telematico, di una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o, in alternativa, del codice di riscontro per il servizio Fisconline generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, attestante il corretto invio e l'acquisizione dei dati.

Salvo cause di forza maggiore, l'Agenzia delle entrate rende disponibili le ricevute per via telematica entro il quinto giorno successivo a quello del corretto invio dei dati nel caso di utilizzo del servizio telematico Entratel ed entro il giorno successivo nel caso di utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline).
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse **entro i termini prescritti**, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate n. 195 del 24.09.1999).

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "COSSP", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello di comunicazione è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente l'anno solare di riferimento, il tipo di comunicazione, i dati identificativi del soggetto obbligato e del soggetto che sottoscrive la comunicazione, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- il quadro A, contenente i dati identificativi di ciascun professionista medico o paramedico che ha effettuato le prestazioni di lavoro autonomo all'interno della struttura privata, nonché l'importo dei compensi complessivamente riscossi da parte del soggetto obbligato in nome e per conto di ciascun percipiente.

Gli importi vanno arrotondati all'unità di euro, secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Anno

Indicare l'anno solare cui si riferiscono i dati indicati nella comunicazione.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro deve essere barrata la casella corrispondente alla tipologia di comunicazione che si intende presentare. In particolare, va barrata:

- la **casella "Comunicazione"**, nel caso ordinario di prima comunicazione dei dati;
- la **casella "Sostitutiva"**, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella compilazione relativi ai soggetti e/o agli importi) si intendano modificare i dati presenti in una comunicazione precedentemente inviata. **In tal caso deve essere trasmessa una nuova comunicazione contenente tutti i dati contenuti nella comunicazione originaria e deve essere indicato, nell'apposito riquadro, il numero del protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire.**

Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e il numero di partita IVA attribuiti alla struttura sanitaria che effettua la comunicazione. È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della comunicazione. In caso di persona fisica il codice fiscale deve essere rilevato dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Casi particolari di presentazione

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto obbligato senza prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

In tali ipotesi (liquidazione, fallimento, ecc), la comunicazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare, in nome e per conto del soggetto estinto. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione" devono essere indi-

cati i dati del soggetto estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare che sottoscrive la comunicazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione".

Operazioni straordinarie con prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto

Ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione è necessario distinguere il caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da quello in cui continui l'attività. In particolare, se il dante causa si è estinto, l'avente causa deve trasmettere due comunicazioni:

- la prima contenente i dati relativi alle riscossioni accentrate effettuate dallo stesso nell'anno cui si riferisce la comunicazione;
- la seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d'anno cui si riferisce la comunicazione. In questo caso, nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione" devono essere indicati i dati del soggetto estinto con il relativo codice fiscale, mentre il codice fiscale del soggetto avente causa va indicato nel campo denominato "Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato". Tale modalità di compilazione deve essere eseguita anche qualora l'operazione straordinaria avvenga, a partire dall'anno 2008, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di trasmissione della comunicazione dei dati (30 Aprile) riferiti all'anno precedente, sempre che l'invio della comunicazione non sia stato già effettuato da parte del soggetto estinto;
- diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell'operazione (dante causa-avente causa) è tenuto alla presentazione della comunicazione.

Successioni mortis causa

- *Senza prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

  Qualora l'attività del soggetto obbligato deceduto non sia proseguita dagli eredi, la comunicazione deve essere presentata da uno di essi avendo cura di riportare nel frontespizio del modello, nel riquadro "Dati identificativi del soggetto obbligato alla comunicazione" i dati del soggetto obbligato (deceduto) e nel riquadro "Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione" quelli dell'erede che la sottoscrive.

- *Con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede*

  Nel caso di successione avvenuta ante presentazione della comunicazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare la comunicazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto.

Dati relativi alle persone fisiche

Le persone fisiche devono indicare negli appositi campi il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del Comune va riportato solo lo Stato di nascita.

Dati relativi ai soggetti diversi dalle persone fisiche

I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Dati del soggetto che sottoscrive la comunicazione

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi alla persona fisica che sottoscrive la comunicazione in qualità di rappresentante legale o negoziale del soggetto obbligato.
Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la comunicazione.
Il codice fiscale deve essere rilevato dalla tessera sanitaria, o nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione della comunicazione e pubblica-

to anche nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Sottoscrizione della comunicazione

Indicare, nell'apposito campo, il numero complessivo dei percipienti contenuti nella comunicazione.
La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la comunicazione in via telematica.
L'intermediario deve:
– riportare il proprio codice fiscale;
– riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
– riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione;
– apporre la firma.
Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la comunicazione, deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal soggetto obbligato ovvero il codice 2 se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

**Quadro A
Dati relativi agli esercenti attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche**

Il quadro A deve essere utilizzato dai soggetti obbligati per indicare i dati identificativi degli esercenti attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, nonché i compensi complessivamente riscossi ai sensi dell'articolo 1, comma 38 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Qualora i riquadri previsti non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai soggetti, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro A.
In particolare:
- nei punti da 1 a 7, indicare il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche;
- nel punto 8, l'importo, espresso in unità di euro (solo valori positivi), dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun percipiente.

Allegato A

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte delle strutture sanitarie private dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI TRASMESSI DALLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE RELATIVI AI COMPENSI COMPLESSIVAMENTE RISCOSSI IN NOME E PER CONTO DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che la comunicazione verrà **scartata** qualora i dati in essa presenti non rispettino le specifiche tecniche.

Le modalità di trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate per via telematica sono stabilite con il decreto 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

Per l'invio della fornitura contenente i dati relativi ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, è obbligatoria l'esecuzione preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati e alla predisposizione del file in formato "telematico". La funzionalità di controllo è attivata dall'apposita opzione del menù *Documenti* dell'applicazione *Entratel*, o è automaticamente innescata dalla funzione "*Prepara file*" dell'applicazione *FileInternet*.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1. Generalità

Ciascuna fornitura dei dati si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.800 caratteri.

La dimensione massima delle comunicazioni da trasmettere non può eccedere il limite di 3 MB, riferito al file pronto per l'invio (formato "ccf").

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura di dati relativi ai compensi complessivamente riscossi dalle strutture sanitarie private, in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche, sono:

Record di tipo "0"	È il record di testa della fornitura. È il primo record del file e contiene le seguenti informazioni: • Dati relativi alla individuazione della fornitura; • Dati relativi alla individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione (Codice Fiscale, Partita IVA e dati anagrafici completi); • Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione o, in caso di scissione, del beneficiario designato; • Dati relativi alla individuazione del soggetto che sottoscrive la comunicazione (Codice Fiscale, Codice carica, dati anagrafici completi); • Anno di riferimento delle informazioni trasmesse; • Numero dei professionisti contenuti nella fornitura; • Indicazione presenza firma sul modello; • Dati del soggetto che ha assunto l'impegno alla trasmissione telematica delle informazioni (se presente).
Record di tipo "1"	È il record riservato alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi dalle strutture sanitarie private in nome e per conto degli esercenti attività mediche e paramediche. Ogni record contiene le informazioni relative ad un singolo professionista. Le informazioni richieste sono: • Codice fiscale e dati anagrafici completi; • Importo dei compensi complessivamente riscossi.
Record di tipo "9"	È il record di coda della fornitura. È l'ultimo record del file e contiene le stesse informazioni registrate nel record di testa.

2.2. La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "0", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza obbligatoria di uno o più record di tipo "1";
- presenza obbligatoria di un solo record di tipo "9", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (3 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

2.3. La struttura dei record

I record di tipo "0", "1" e "9" contengono unicamente campi posizionali, la cui collocazione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche allegate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati dei caratteri di controllo, per la verifica dell'integrità della struttura del file (3 caratteri).

3. CONTROLLO TELEMATICO DELLA COMUNICAZIONE

3.1. Generalità

Per procedere alla trasmissione telematica del file, è necessario effettuare preventivamente il controllo finalizzato alla verifica della correttezza formale delle informazioni da trasmettere. Tale controllo si attiva con l'apposita funzione del menù *Documenti* dell'applicazione *Entratel*, o è automaticamente innescato dalla funzione "*Prepara file*" dell'applicazione *FileInternet*.

Al termine della fase del controllo, viene notificato all'utente l'esito delle elaborazioni mediante segnalazioni puntuali di errori o anomalie. In caso di esito positivo (assenza di errori di formattazione o di formato tali da pregiudicare l'esito delle elaborazioni) viene prodotto un file "telematico" contenente le informazioni predisposte dall'utente, oltre a dati di pertinenza esclusiva del servizio telematico.

Per gli utenti Entratel, tale file è contenuto nella cartella ***Entratel\documenti\controllati*** e dovrà essere successivamente sottoposto alla sottoscrizione elettronica prima dell'invio.

Gli utenti Fisconline trovano il file, già pronto per l'invio telematico, nella cartella ***Uniconline\invio*** giacché lo stesso è stato, contestualmente al controllo, sottoposto alla "preparazione" mediante il codice Pin attraverso la funzione "*Prepara file*" di *FileInternet*.

3.2. La struttura dei dati

I campi dei record di tipo "0", "1" e "9" possono assumere i formati indicati nelle specifiche che seguono. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date ovvero valori preimpostati), nella colonna "Note" è indicato il particolare formato/valore da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionali sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '12312312312 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	'12312312312'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	'12312312312'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'04042007'
NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed "EE" per gli esteri.	Spazio	'BO'

Per tutti gli importi da comunicare (esclusivamente valori positivi), è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi.

3.3. Regole generali.

Il trattamento del Codice Fiscale e della Partita IVA

I codici fiscali (campi 5 e 15 dei record "0" e "9", nonché campo 2 del record "1") e le partite IVA (campo 6 dei record "0" e "9") presenti nel file, devono essere formalmente corretti e devono essere registrati in Anagrafe Tributaria. **La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.**

Controllo dei dati presenti nella comunicazione

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Altri dati

Nel record di tipo "1" devono essere riportati tutti i dati; in particolare il campo 16 può assumere esclusivamente valori positivi. In caso contrario la comunicazione è scartata in fase di accettazione.

Tutti i caratteri alfabetici, se presenti, devono essere impostati in maiuscolo.

Tutti gli importi presenti nella comunicazione sono esposti senza decimali, arrotondati all'unità di Euro, secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

TRACCIATO RECORD DI TESTA

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Formato	Note	Istruzioni per la compilazione
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	**Vale sempre "0"**	**Dato obbligatorio.**
2	2	6	5	Codice fornitura	AN	**Vale sempre "SSP00"**	**Dato obbligatorio.**
TIPO DI COMUNICAZIONE							
3	7	7	1	Tipo di comunicazione	NU	Valori ammessi: 1 = Comunicazione ordinaria 2 = Comunicazione sostitutiva	**Dato obbligatorio.**
4	8	24	17	Protocollo telematico da sostituire	NU		Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione sostitutiva.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE							
5	25	40	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	**Dato obbligatorio.** Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
6	41	51	11	Partita IVA	PI	Numero di **Partita IVA** attribuito alla Struttura Sanitaria.	La partita IVA deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria e attribuita al medesimo soggetto obbligato. La non registrazione o l'incongruenza comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
7	52	62	11	Codice Fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato.	CN		Il campo deve essere compilato nei casi indicati nelle istruzioni del modello.
DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE							
Persone fisiche							
8	63	88	26	Cognome	AN		Dati obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una **persona fisica**. Non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato non sia una persona fisica.
9	89	113	25	Nome	AN		
10	114	114	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
11	115	122	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
12	123	162	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
13	163	164	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE".	
Soggetti diversi dalle persone fisiche							
14	165	234	70	Denominazione	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il soggetto obbligato sia un **Soggetto diverso da persona fisica**. Non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE							
15	235	250	16	Codice Fiscale del sottoscrittore	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	Dati da compilare nei casi indicati nelle istruzioni del modello.
16	251	252	2	Codice carica	NU	Codice carica del rappresentante desunto dalle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO.	
17	253	278	26	Cognome	AN		
18	279	303	25	Nome	AN		
19	304	304	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
20	305	312	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
21	313	352	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
22	353	354	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE" o spazio.	
ANNO DI RIFERIMENTO							
23	355	358	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA". Corrisponde esclusivamente, all'anno precedente a quello di trasmissione.	**Dato obbligatorio.** Può assumere un valore non inferiore a 2007.
NUMERO PROFESSIONISTI							
24	359	362	4	Numero professionisti indicati	NU		**Dato obbligatorio.**
FIRMA							
25	363	363	1	Presenza della firma sul modello	NU	Valori ammessi: 0 = Firma non presente sul modello 1 = Firma presente sul modello	**Dato obbligatorio.** La presenza di un valore diverso da "1" comporta lo scarto della comunicazione in fase di controllo.
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA							
26	364	379	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	
27	380	384	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
28	385	385	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
29	386	393	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.	
CARATTERI DI CONTROLLO							
30	394	1797	1404	Filler	AN	Da impostare a spazi.	
31	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	**Dato obbligatorio.**
32	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	**Dato obbligatorio.**

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO							
Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Formato	Note	Istruzioni per la compilazione
TIPO RECORD							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	**Vale sempre "1"**	**Dato obbligatorio.**
DATI RELATIVI AGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO, MEDICHE E PARAMEDICHE							
2	2	17	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	**Dato obbligatorio.** Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
DATI ANAGRAFICI							
3	18	43	26	Cognome	AN		**Dati obbligatori.**
4	44	68	25	Nome	AN		
5	69	69	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
6	70	77	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
7	78	117	40	Comune o Stato estero di nascita	CN		
8	118	119	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE" o spazio.	
IMPORTO DEI COMPENSI RISCOSSI							
9	120	135	16	Importo dei compensi complessivamente riscossi	NU	Assume esclusivamente valori positivi.	**Dato obbligatorio.**
CARATTERI DI CONTROLLO							
10	136	1797	1662	Filler	AN	Da impostare a spazi.	
11	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	**Dato obbligatorio.**
12	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	**Dato obbligatorio.**

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE
(Articolo 1, commi 39 e 40 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296)

TRACCIATO RECORD DI CODA

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Formato	Note	Istruzioni per la compilazione
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	**Vale sempre "9"**	**Dato obbligatorio.**
2	2	6	5	Codice fornitura	AN	**Vale sempre "SSP00"**	**Dato obbligatorio.**
TIPO DI COMUNICAZIONE							
3	7	7	1	Tipo di comunicazione	NU	Valori ammessi: 1 = Comunicazione ordinaria 2 = Comunicazione sostitutiva	**Dato obbligatorio.**
4	8	24	17	Protocollo telematico da sostituire	NU		Dati da valorizzare esclusivamente nei casi di comunicazione sostitutiva.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE							
5	25	40	16	Codice Fiscale	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra	**Dato obbligatorio.** Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
6	41	51	11	Partita IVA	PI	Numero di **Partita IVA** attribuito alla Struttura Sanitaria.	La partita IVA deve essere formalmente corretta e registrata in Anagrafe tributaria e attribuita al medesimo soggetto obbligato. La non registrazione o l'incongruenza comporta lo scarto della comunicazione in fase di accettazione.
7	52	62	11	Codice Fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato.	CN		Il campo deve essere compilato nei casi indicati nelle istruzioni del modello.
DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE							
Persone fisiche							
8	63	88	26	Cognome	AN		Dati obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una **persona fisica**. Non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato non sia una persona fisica.
9	89	113	25	Nome	AN		
10	114	114	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
11	115	122	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
12	123	162	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
13	163	164	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE".	
Soggetti diversi dalle persone fisiche							
14	165	234	70	Denominazione	AN		Dato obbligatorio nel caso in cui il soggetto obbligato sia un **Soggetto diverso da persona fisica**. Non devono essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE							
15	235	250	16	Codice Fiscale del sottoscrittore	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	Dati da compilare nei casi indicati nelle istruzioni del modello.
16	251	252	2	Codice carica	NU	Codice carica del rappresentante desunto dalle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO.	
17	253	278	26	Cognome	AN		
18	279	303	25	Nome	AN		
19	304	304	1	Sesso	AN	Valori ammessi: M = Maschio F = Femmina	
20	305	312	8	Data di nascita	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA".	
21	313	352	40	Comune o Stato estero di nascita	AN		
22	353	354	2	Provincia di nascita	PR	In caso di Stato estero, indicare "EE" o spazio.	
ANNO DI RIFERIMENTO							
23	355	358	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA". Corrisponde esclusivamente, all'anno precedente a quello di trasmissione.	**Dato obbligatorio.** Può assumere un valore non inferiore a 2007.
NUMERO PROFESSIONISTI							
24	359	362	4	Numero professionisti indicati	NU		**Dato obbligatorio.**
FIRMA							
25	363	363	1	Presenza della firma sul modello	NU	Valori ammessi: 0 = Firma non presente sul modello 1 = Firma presente sul modello	**Dato obbligatorio.** La presenza di un valore diverso da "1" comporta lo scarto della comunicazione in fase di controllo.
DATI RISERVATI AL SOGGETTO CHE ASSUME L'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA							
26	364	379	16	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	CF	Se numerico, deve essere allineato a sinistra.	
27	380	384	5	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	NU		
28	385	385	1	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione	NU	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario. Valori ammessi: 1 = Comunicazione predisposta dal contribuente 2 = Comunicazione predisposta da chi effettua l'invio	
29	386	393	8	Data dell'impegno	DT	Dato obbligatorio se presente il codice fiscale dell'intermediario.	
CARATTERI DI CONTROLLO							
30	394	1797	1404	Filler	AN	Da impostare a spazi.	
31	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "**A**"	**Dato obbligatorio.**
32	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "**CR**" e "**LF**" (valori esadecimali "**0D**" "**0A**")	**Dato obbligatorio.**

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

STRUTTURA E FORMATO DEL MODELLO

Il modello, di cui al presente provvedimento, deve essere predisposto su foglio singolo, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.

É consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

É altresì consentita la predisposizione del modello su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modello, di cui al presente provvedimento, devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODELLO

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento ed avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEL MODELLO

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).

E' altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello e delle relative istruzioni nel tempo.

07A10784

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G703263/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.